

L'INTEGRAZIONE DOCUMENTALE IN SEDE DI GARA

dell'Avv. Maurizio Dell'Unto

Parere n. 25 del 9.2.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Con il parere in epigrafe l'Autorità è di nuovo tornata sul tema dell'integrazione documentale in sede di gara (cfr. art. 46 del codice dei contratti).

Era accaduto che un'amministrazione comunale aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento di lavori alla quale partecipavano solo due imprese e che, in sede di gara, la Commissione aveva provveduto a richiedere ad entrambe le imprese concorrenti di integrare la documentazione.

Infatti un'impresa aveva prodotto il certificato della camera di commercio di data anteriore oltre i sei mesi; l'altra impresa non aveva allegato il modello GAP che, come noto, è il modello istituito dalla l. 12.10.1982, n. 726 al fine di consentire all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico delle imprese partecipanti a gare pubbliche.

Dopo l'integrazione documentale, è stata chiesta l'esclusione dell'impresa che non aveva originariamente prodotto il modello GAP, sostenendo che tale documento era previsto dalla *lex specialis* a pena di esclusione.

La stazione appaltante ha quindi deciso di sospendere la gara e di chiedere all'Autorità il relativo parere.

La questione affrontata dall'Autorità riguarda, quindi, la possibilità di procedere ad integrazione documentale ovvero all'esclusione dell'impresa interessata in caso di mancata produzione di modello GAP.

L'Autorità, dopo aver rilevato che il disciplinare di gara evidenziava come fosse richiesto, a pena di esclusione, che la documentazione a corredo dell'offerta dovesse contenere il citato modello, ha riaffermato che, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'amministrazione è tenuta a dare

precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata al momento del bando.

Tale principio assume ancor più rilevanza laddove, come nel caso esaminato, la clausola sia chiaramente evidenziata nell'ambito della *lex specialis*, essendo riportata in neretto come obbligatoria ed a pena di esclusione, nonché formulata in termini letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, cosicché i partecipanti risultavano correttamente informati dell'obbligo di produrre il modello in questione.

L'Autorità ha anche ribadito che non può trovare applicazione l'ulteriore principio, che viene ad integrare nel sistema degli appalti quello sopra evidenziato, a tenore del quale le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. parere AVCP 23.4.2008, n.126 e CdS, V. n. 5676/2003).

Ne consegue che l'integrazione documentale è in astratto invocabile unicamente in mancanza della comminatoria di esclusione, pena, altrimenti opinando, l'evidente contrasto con il principio del rispetto della *par condicio* fra concorrenti.

Infatti, la richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale, ove applicata, si risolverebbe in una palese violazione della *par condicio* nei confronti di quelle imprese concorrenti, che abbiano, invece, puntualmente

rispettato la disciplina prevista dalla *lex specialis* di gara.

Tale richiesta, inoltre, è possibile in caso di equivocità della clausola del bando, mentre

in presenza di una prescrizione chiara un eventuale invito da parte della stazione appaltante alla regolarizzazione dei documenti, costituirebbe violazione del predetto principio.

«.....GA.....»